



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 342 del 06/11/2023

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINUNCIA ALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL'ART.13, COMMA 51, DELLA L.R. N.13 DEL 25/05/2022, A SEGUITO DEL RINNOVO ORGANI ELETTIVI DEL 29/05/2023.

L'anno **duemilaventitré** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **14:20** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	No
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Deliberazione della Giunta Comunale

Area competente: Area Amministrativa

Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Bartorilla

Proponente: Il Vice Sindaco dott. Giuseppe Sterrantino

OGGETTO: RINUNCIA ALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL'ART.13, COMMA 51, DELLA L.R. N.13 DEL 25/05/2022, A SEGUITO DEL RINNOVO ORGANI ELETTIVI DEL 29/05/2023

IL VICE SINDACO

Premesso che in data 28-29/05/2023 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Dato atto che:

- con verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 30/05/2023 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di questo Comune il Sig. De Luca Cateno;
- con decreto sindacale n. 1 del 02/06/2023 sono stati nominati gli assessori componenti la Giunta Municipale, nelle persone dei Sigg.ri Sterrantino Giuseppe, Antonio Lo Monaco, Alessandra Cullurà, Mario Quattrocchi, Jonathan Sferra;
- con lo stesso decreto sindacale n. 1 del 02/06/2023 è stato nominato Vice Sindaco il Sig. Sterrantino Giuseppe;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 15/09/2023 è stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il sig. Giuseppe Composto;

Evidenziato che, ai fini dell'individuazione dell'indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, la classificazione demografica dell'Ente va ancorata al criterio "dinamico" indicato dall'art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT;

Accertato che la popolazione di questo Comune all'ultimo censimento 2021, come pubblicato la Ministero dell'Interno, è pari a 10.473 unità e che pertanto, ai fini della determinazione dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, ai componenti della Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale, l'Ente rientra nella fascia di popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti;

Visto l'art.19, comma 7, della L.R. n.30/2000, il quale prevede che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n.119, che ha emanato il regolamento per la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza dei consiglieri comunali;

Assessori	€ 1.380,47	€ 1.668,44	€ 1.863,00
Presidente del Consiglio	€ 1.380,47	€ 1.668,44	€ 1.863,00
Consigliere Com.	gettone 19,99	com.mens. Max 23 926,91	comp. Mens max 24 1.035,00

Precisato che le indennità di funzione di cui alla presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Preso atto che, ai sensi dell'art.19, comma 2, della L.R. n.30/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Dato atto che la normativa di che trattasi esprime una facoltà e non un'obbligatorietà e pertanto l'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori non è riconducibile ad una mera attuazione di una disposizione di legge;

Rilevato che il Sindaco e la Giunta Comunale intendono rinunciare all'adeguamento introdotto dalla normativa di cui sopra;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1) **Di rinunciare** all'adeguamento dell'indennità di carica del Sindaco e degli Assessori Comunali, introdotto dall'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge 30.12.2021 n.234, applicabile nella Regione Siciliana dall'anno 2022, in virtù dell'art. 13, comma 51, della L.R. n.13 del 25/05/2022.

2) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni adempimento gestionale di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giuseppe Bartorilla



IL VICE SINDACO

dott. Giuseppe Sterrantino

Tenuto conto che il comma 585 dell'art. I della predetta legge dispone altresì che "l'indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119";

Precisato che l'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge 30.12.2021 n.234, nulla dispongono in relazione ai gettoni di presenza dei consiglieri, per cui gli stessi rimangono invariati, fatta eccezione per il limite massimo che viene rimodulato ai sensi dell'art.82 del TUEL che, al comma 2, recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente ...";

Vista la nota prot. n. 1580 del 05.01.2022, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, ha chiarito che: "Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla fascia demografica di appartenenza";

Vista la nota metodologica (all."A") allegata al Decreto datato 30/05/2022 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, corredata dalle relative tabelle di calcolo degli incrementi previsti dall'articolo I, commi da 583 a 587, della Legge n.234/2021;

Richiamato l'art.13, comma 51, della L.R. n.13 del 25/05/2022, che recita: "Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare con oneri a loro carico i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234";

Vista la circolare n.2 8 del 17.06.2022, emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con la quale si specifica che, in sede di prima applicazione, le indennità in questione sono adeguate al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023, se pur gli enti hanno facoltà, nel rispetto degli equilibri di bilancio, di corrispondere le misure integrali già dal 2022;

Considerato che, ai sensi della normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco, al Vice Sindaco, ai componenti della Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale, le nuove integrali misure dell'indennità di funzione degli amministratori, a decorrere dal 1° gennaio 2022, vanno determinate applicando le modalità ed i criteri indicati nei punti precedenti e tenuto conto della nota metodologica (all. "A") allegata al Decreto datato 30/05/2022 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, dai quali si ricavano i seguenti importi:

Carica ricoperta	Indennità di funzione mensile da rideterminare	Indennità di funzione mensile rideterminata dal 1° Gennaio 2023	Indennità di funzione mensile rideterminata dal 1 Gennaio 2024
Sindaco	€ 3.067,71	€ 3.707,64	€ 4.140,00
Vice Sindaco	€ 1.687,24	€ 2.039,20	€ 2.277,00

Visto l'art. 2, comma 1, della L.R. n.11 del 26 giugno 2015, che recita: "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo I 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n.119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all'art.82, comma 8, del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.000 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.000 a 200.000 abitanti e da 200.000 a 500.000 abitanti. Al presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica ...";

Vista la circolare n.2/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con la quale, in armonia con il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, è stato ritenuto:

- applicabile l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art. I, comma 54, della Legge n. 266/2005;
- non più applicabile l'adeguamento ISTAT di cui al D.A. n. 463 del 29.02.2008 dell'allora Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

Visto l'art. 1, comma 583, della Legge 30. I 2.202 I n.234, che testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, in relazione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) *100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) *80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) *70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) *45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) *35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- j) *30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Visto il successivo comma 584 dell'art. 1 della legge citata al punto precedente, che prevede che: "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68 % nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio";

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/200 N.30

OGGETTO: RINUNCIA ALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL'ART.13, COMMA 51, DELLA L.R. N.13 DEL 25/05/2022, A SEGUITO DEL RINNOVO ORGANI ELETTIVI DEL 29/05/2023

Per ciò che concerne la **Regolarità TECNICA**, si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 03/11/2023



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(dott. Giuseppe Bartorilla)


Per ciò che concerne la **Regolarità CONTABILE**, si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, _____



Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Angela La Torre)

IL SINDACO
Cateno De Luca



GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 06/11/2013

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla